

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(2002/C 203 E/38)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 185 def. — 2002/0114(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.

(2) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sul principio precauzionale.

(3) La politica comune della pesca deve perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(4) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona governance e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.

(5) Per conseguire più facilmente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali degli stock; l'adozione di un piano di gestione pluriennale costituisce una priorità assoluta per

gli stock che si ritiene siano scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.

(6) Occorre che questi piani di gestione pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.

(7) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano di gestione pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(8) È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema tale da richiedere un intervento immediato.

(9) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(10) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.

(11) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.

(12) Le norme in vigore dal 1983 che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato adeguatamente ed è pertanto opportuno continuare ad applicarle su base permanente.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

- (13) Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.
- (14) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.
- (15) Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.
- (16) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.
- (17) Qualora siano state violate le norme della politica comune della pesca, con danni per le risorse comuni, è opportuno che la Comunità possa chiedere agli Stati membri la riparazione dei danni, sotto forma di detrazioni dai contingenti. Se tali detrazioni non sono possibili, il risarcimento può essere costituito da un importo equivalente al valore del contingente. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito pregiudizio a seguito della violazione delle norme, la riparazione o il risarcimento possono essere assegnati, interamente o in parte, a tale Stato membro.
- (18) È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, constatate in flagrante delicto. Occorre inoltre che queste violazioni gravi vengano sanzionate con lo stesso grado di efficacia in tutti gli Stati membri.
- (19) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure immediate per evitare che un'eventuale inosservanza delle norme della politica comune della pesca arrechi danni alle risorse acquatiche vive.
- (20) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.
- (21) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri ad attribuire ai rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione lo stesso valore di prova dei propri rapporti d'ispezione.
- (22) È opportuno introdurre una procedura semplificata per l'attuazione delle misure adottate nell'ambito di accordi internazionali e che, in mancanza di obiezioni da parte sua, diventano vincolanti per la Comunità.
- (23) Dato che le misure di esecuzione del presente regolamento sono costituite da misure di gestione o da misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, esse debbono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 oppure secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.
- (24) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza delle varie parti interessate, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.
- (25) Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.

⁽¹⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (26) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (27) A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. È inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ⁽¹⁾, che non contiene più disposizioni di rilievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Campo d'applicazione

La politica comune della pesca riguarda le attività di conservazione e di sfruttamento concernenti le risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

In quest'ambito la politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive e il contenimento dell'impatto ambientale della pesca, le condizioni di accesso alle acque e alle risorse, la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta, il controllo e l'esecuzione, l'acquacoltura, le organizzazioni comuni dei mercati e le relazioni internazionali.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale.

A tal fine la Comunità applica il principio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a

ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- a) una chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;
- b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili e che forniscano risultati tempestivi;
- c) l'ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;
- d) la coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di aiuto allo sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri;
- b) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata e autorizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive, compresa la pesca sperimentale;
- c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;
- d) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni che non rischino di comprometterne la sopravvivenza e che non si ripercuotano negativamente sugli ecosistemi marini;
- e) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;
- f) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;

⁽¹⁾ GU L 20 del 28.1.1976, pag. 19.

- g) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi;
- h) «limiti biologici di sicurezza»: indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento che, se rispettati, comportano un basso rischio di superare alcuni valori di riferimento limite;
- i) «valori di riferimento»: valori stimati mediante una procedura scientifica concordata che riflettono lo stato della risorsa e dell'attività di pesca e che servono da orientamento per la gestione della pesca;
- j) «strategia precauzionale di gestione della pesca»: una gestione basata sul principio che la mancanza di dati scientifici adeguati non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
- k) «valori di riferimento per la conservazione»: limiti prestabiliti per mantenere lo sfruttamento delle risorse entro i limiti biologici di sicurezza;
- l) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo;
- m) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio. Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita in termini di numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;
- n) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro. Fin quando la nave continua a battere la bandiera di uno Stato membro essa non è considerata in uscita dalla flotta;
- o) «entrata nella flotta»: la registrazione nello schedario della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave in possesso di una licenza per pescare a fini commerciali;
- p) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato;
- q) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.

CAPITOLO II

CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Articolo 4

Tipi di misure

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.
 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono elaborate sulla scorta dei pareri scientifici e tecnici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato di cui all'articolo 34. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:
 - a) l'adozione dei piani di gestione pluriennali di cui all'articolo 5;
 - b) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
 - c) la limitazione delle catture;
 - d) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
 - e) il contenimento dello sforzo di pesca;
 - f) l'adozione di misure tecniche, tra cui:
 - i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
 - ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono proibite o sottoposte a restrizioni;
 - iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
 - iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- g) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva.

Articolo 5

Piani di gestione pluriennali

1. Il Consiglio adotta piani di gestione pluriennali per lo sfruttamento sostenibile degli stock, privilegiando gli stock che si ritiene siano scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Questi piani tengono conto dell'impatto dello sfruttamento di questi stock su altre specie.
2. I piani di gestione pluriennali:
 - a) garantiscono che gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza rientrino rapidamente entro tali limiti;
 - b) mantengono entro i limiti biologici di sicurezza gli stock che li hanno raggiunti o che ancora vi rientrano;
 - c) nei casi di cui alle lettere a) e b) garantiscono che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi resti a livelli compatibili con la sopravvivenza di tali ecosistemi.
3. I piani pluriennali sono elaborati secondo la strategia precauzionale di gestione della pesca. Essi si basano sui valori di riferimento per la conservazione raccomandati dagli organismi scientifici competenti.
4. I piani pluriennali comportano, tra l'altro, alcuni obiettivi che consentono di valutare la ricostituzione degli stock che erano scesi al di sotto dei livelli biologici di sicurezza o il mantenimento degli stock che rientravano in tali limiti. Gli obiettivi sono espressi in termini di:
 - a) entità della popolazione, e/o
 - b) rendimenti a lungo termine, e/o
 - c) tasso di mortalità per pesca, e/o
 - d) stabilità delle catture.I piani specificano le priorità da rispettare nel conseguimento di questi obiettivi e prevedono anche obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi.
5. I piani di gestione pluriennali comprendono le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura ed eventuali altre misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a g).
6. La Commissione riferisce sull'efficacia dei piani di gestione pluriennali rispetto agli obiettivi stabiliti.

Articolo 6

Limiti di cattura e di sforzo di pesca

1. Per gli stock per i quali è stato adottato un piano di gestione pluriennale, il Consiglio decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca, nonché alle condizioni associate a tali limiti, per il primo anno di applicazione del piano. Per gli anni successivi, i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 e conformemente alle norme di sfruttamento definite nel piano di gestione pluriennale.
2. Per gli stock non soggetti ad un piano di gestione pluriennale il Consiglio decide, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e le condizioni associate a tali limiti.

Articolo 7

Misure d'emergenza adottate dalla Commissione

1. In caso di un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema derivante dalle attività di pesca e tale da richiedere un intervento immediato la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di un anno.
2. Lo Stato membro trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri, nonché ai consigli consultivi regionali interessati, che possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide in merito entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta motivata.
3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, secondo comma entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3.
5. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, adottare una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla data in cui la decisione gli è stata deferita secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

Articolo 8

Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

1. Nel caso di un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla propria sovranità o giurisdizione e qualora un rinvio ingiustificato potrebbe provocare danni difficilmente riparabili, uno Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano alla Commissione e agli Stati membri nonché ai consigli consultivi regionali interessati la propria intenzione trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione.

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma la misura oppure chiede che venga annullata o modificata entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.

4. La decisione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 4.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla data in cui la decisione gli è stata deferita secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 9

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per questa zona. Queste misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della legislazione comunitaria.

Qualora riguardino navi di un altro Stato membro, queste misure possono essere adottate solamente previa consultazione della Commissione, degli Stati membri e dei consigli consultivi

regionali interessati sul progetto di misure, corredato di una relazione.

2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

CAPITOLO III

ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 10

Riduzione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per la riduzione della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca a disposizione della Comunità, tenendo conto delle misure adottate ai sensi dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento per la capacità di pesca di cui all'articolo 11 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, qual è definita al regolamento (CEE) n. 3690/93, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici e che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

Articolo 11

Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, i livelli di riferimento relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 (in appresso denominati «POP IV») stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio.

2. Il Consiglio può stabilire, per la capacità di pesca, livelli di riferimento espressi in valori diversi da kW e GT.

*Articolo 12***Regime di entrata/uscita**

Per evitare un incremento globale della capacità di pesca gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, in qualsiasi momento, la capacità di pesca totale delle entrate non superi la capacità di pesca totale delle uscite.

*Articolo 13***Modalità d'applicazione**

Le modalità relative al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 12 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 14***Scambio di informazioni**

La Commissione e gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni sullo stato della flotta e sulla sua evoluzione rispetto agli obiettivi e alle misure adottate nell'ambito del presente regolamento. Le modalità relative a questi scambi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 15***Registri della flotta peschereccia**

1. Ogni Stato membro istituisce un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.

2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni minime di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri.

4. Le informazioni minime di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 16***Sospensione dei contributi comunitari**

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4, la Commissione può sospendere i contributi comunitari previsti dai regolamenti (CE) n. 2792/1999 e del Consiglio (CE) n. .../2002 che istituisce una misura di emergenza comunitaria

per la demolizione dei pescherecci o può ridurre le possibilità di pesca o lo sforzo di pesca attribuiti allo Stato membro interessato, qualora questo non si conformi alle disposizioni degli articoli 10, 12 e 15 o non fornisca le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione.

CAPITOLO IV

NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE*Articolo 17***Norme generali**

1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a limitare la pesca, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.

*Articolo 18***Norme specifiche (Shetland Box)**

1. Nella regione di cui all'allegato II l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari di almeno 26 metri che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.

2. Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 19***Revisione delle norme di accesso**

1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle risorse previste dalla legislazione comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito ad eventuali adeguamenti da apportare a queste norme.

Articolo 20

Ripartizione delle possibilità di pesca e dello sforzo di pesca

1. Il Consiglio decide un metodo di ripartizione, tra gli Stati membri, delle possibilità di pesca comunitarie per i singoli stock che assicuri a ogni Stato membro una quota di queste possibilità di pesca e/o dello sforzo di pesca, tenendo conto della necessità di garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca.

2. Ogniqualvolta la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio decide il metodo di ripartizione di queste possibilità, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la propria bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le ripartisce tra i singoli paesi terzi.

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.

CAPITOLO V

SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE

Articolo 21

Obiettivi

Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è di controllare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio delle attività disciplinate dalla politica comune della pesca di cui all'articolo 1, nonché di garantire il rispetto delle norme di tale politica.

Articolo 22

Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca

1. È proibito esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti obblighi:

- a) la nave ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;
- b) a bordo della nave è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza;
- c) il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, in modo da consentire la trasmissione elettronica di questi dati. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità;
- d) il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;
- e) il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.

2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti obblighi:

- a) il comandante vende i prodotti della pesca esclusivamente ad un acquirente registrato o a un centro d'asta registrato;
- b) l'acquirente di prodotti della pesca è registrato presso le autorità;
- c) l'acquirente di prodotti della pesca presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;
- d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che vengono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;
- e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;
- f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Queste modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, di notifica e d'informazione per gli Stati membri, i comandanti, le persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dalla politica comune della pesca.

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni da determinati obblighi per alcuni gruppi di pescherecci, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile delle attività di queste navi sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività della nave.

Articolo 23

Competenze degli Stati membri

1. Tranne qualora sia altrimenti specificato nella legislazione comunitaria, gli Stati membri garantiscono l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

2. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e dai propri cittadini.

3. Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l'efficacia delle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di telerilevamento entro il 2004. In ogni Stato membro esiste un'unica autorità competente che raccoglie e verifica i dati sulle attività di pesca, inviando eventualmente osservatori a bordo dei pescherecci, che adotta le decisioni opportune, compreso il divieto di determinate attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione e collabora con essa.

4. Lo Stato membro risarcisce eventuali perdite di risorse acquatiche vive dovute a violazioni delle norme della politica comune della pesca imputabili ad iniziative o omissioni da parte sua. Il risarcimento è costituito da una riduzione del contingente assegnato a tale Stato membro. La riduzione può essere effettuata durante l'anno in cui si è verificato il pregiudizio ovvero nell'anno o negli anni successivi. Se una riduzione del contingente non è possibile la Commissione stabilisce l'importo equivalente al contingente che lo Stato membro deve versare come compensazione.

Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. La Commissione può decidere che i provvedimenti imposti allo Stato membro siano accompagnati da una redistribuzione del contingente, ovvero dell'importo equivalente al contingente, tra gli Stati membri per i quali è stato accertato il pregiudizio subito a seguito della perdita di risorse comuni. Tali Stati membri utilizzano il contingente o l'importo equivalente al contingente loro assegnato a favore degli operatori del settore che hanno subito pregiudizio a seguito della perdita delle risorse comuni causata dalla violazione delle norme della politica comune della pesca.

Se nessuno Stato membro ha subito pregiudizio, l'importo equivalente al contingente costituisce un'entrata comunitaria con destinazione specifica di cui all'articolo 4 del regolamento finanziario⁽¹⁾, da destinare al rafforzamento dei controlli e delle misure di esecuzione della politica comune della pesca.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'autorità di cui al paragrafo 3.

Articolo 24

Ispezione e misure di esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla propria sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e dai propri cittadini.

Queste misure comprendono:

- a) controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca;
- b) avvistamenti dei pescherecci;
- c) indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemente all'articolo 25;
- d) misure di prevenzione conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.

Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono efficaci, dissuasive e proporzionali.

Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nella versione modificata (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1).

*Articolo 25***Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni**

1. In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili.

2. Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 comprendono in particolare, a seconda della gravità dell'infrazione:

- a) pene pecuniarie;
- b) il sequestro di attrezzi e catture vietati;
- c) il sequestro della nave;
- d) l'immobilizzazione temporanea della nave;
- e) la sospensione della licenza;
- f) il ritiro della licenza.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio decide sul livello delle sanzioni che gli Stati membri debbono applicare per comportamenti che costituiscono una grave violazione, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999.

5. Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 1447/1999, di continuare a commettere tali violazioni.

*Articolo 26***Competenze della Commissione**

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione dal trattato, la Commissione valuta e controlla l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il coordinamento e la cooperazione tra questi.

2. Ove ritenga che sussistano indizi per l'inosservanza delle norme della politica comune della pesca in materia di conser-

vazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e che ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulle risorse acquatiche vive o sull'efficacia del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la Commissione concede allo Stato membro interessato un termine di almeno dieci giorni lavorativi per dimostrare che le norme vengono rispettate e formulare le proprie osservazioni.

3. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che persistano dubbi sull'osservanza delle norme, essa sospende, interamente o in parte, le attività di pesca o gli sbarchi delle catture da parte di alcune categorie di navi o in determinati porti, regioni o zone. La decisione è proporzionale al rischio che l'inosservanza delle norme potrebbe comportare per la conservazione delle risorse.

La Commissione annulla la sospensione entro dieci giorni lavorativi non appena lo Stato membro dimostra che non persiste alcun dubbio sull'osservanza delle norme.

4. La Commissione può adottare misure immediate qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata ad uno Stato membro siano esauriti.

5. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle acque comunitarie esercitate da navi battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli sono previsti dalla legislazione comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 27***Valutazione e ispezioni da parte della Commissione**

1. La Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Essa può controllare in particolare:

- a) l'attuazione e l'applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;
- b) la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di ispezione e sorveglianza;
- c) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;
- d) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione.

A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per lo svolgimento dei suoi controlli.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento di questi compiti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

3. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 28

Cooperazione e coordinamento

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi l'assistenza necessaria per garantire l'osservanza di tali norme.

2. Per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi procedono allo scambio di ispettori.

3. Gli Stati membri autorizzano gli ispettori, le navi e gli aeromobili di ispezione di altri Stati membri ad eseguire ispezioni, conformemente alle norme della politica comune della pesca, sulle attività di pesca dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione e nelle acque internazionali.

4. In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi e degli aeromobili di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari.

5. I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito delle procedure amministrative e giudi-

ziarie di ogni Stato membro. Essi hanno lo stesso valore probatorio dei rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri interessati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

CAPITOLO VI

PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE

Articolo 29

Procedura decisionale

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 30

Relazioni internazionali

Le misure adottate in base ad accordi internazionali di cui la Comunità è parte contraente e che diventano vincolanti per la Comunità sono attuate nella legislazione comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

Se queste misure riguardano la ripartizione delle possibilità di pesca, il primo comma è applicabile successivamente all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure di cui all'articolo 20.

Articolo 31

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura (in appresso denominato «il comitato»).

2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE⁽¹⁾. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è di venti giorni lavorativi.

3. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione è di sessanta giorni lavorativi.

(¹) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 32***Consigli consultivi regionali**

1. Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca.

2. I consigli consultivi regionali sono composti di rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura, di associazioni per la protezione dell'ambiente e la difesa degli interessi dei consumatori, delle amministrazioni nazionali e/o regionali e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri le cui navi operano nella zona marittima o nella zona di pesca interessata. La Commissione può essere presente alle loro riunioni.

3. La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure da adottare in base all'articolo 37 del trattato che intende presentare e che riguardano in particolare gli stock della zona interessata. Tali comitati possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure.

4. I consigli consultivi regionali possono:

- a) presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca;
- b) informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie nella zona di loro competenza e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;
- c) svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

*Articolo 33***Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali**

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri.

*Articolo 34***Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca**

1. È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, se necessario, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

2. Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell'ambito del presente regolamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 35***Abrogazione**

1. I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 del Consiglio sono abrogati.

2. I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 36***Riesame**

Le disposizioni dei capitoli II e III sono riesaminate entro la fine del 2008.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I⁽¹⁾

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2) Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3) Lowestoft east Lymle Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4) Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5) Eddystone south Longships south-west	Demersali Capasanta Astici Aragoste	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
6) Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali Aragoste Astici	Illimitato Illimitato Illimitato
7) Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8) Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9) Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10) County Down	Demersali	Illimitato
11) New Island north-east ⁽¹⁾ Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12) Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13) Latitudine 57°40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14) St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15) Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59°30' N, 5°45' O	Tutte le specie	Illimitato

⁽¹⁾ Rettifica GU L 73 del 19.3.1983, pag. 42.⁽¹⁾ Tutti i limiti sono calcolati dalle loro linee di base, quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 170/83 o, per gli Stati che hanno aderito dopo tale data alla Comunità, alla data dell'adesione.

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Point Lynas north Mull of Galloway south	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2) Mull of Oa west Barra Head west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2) Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3) North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4) Zona interna a St Kilda	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato
5) Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge Butt of Lewis lighthouse col punto 59°30' N, 5°45' O	Aringa	Illimitato
6) Zona interna a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2) Berwick upon Tweed east Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3) North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2) Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3) North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali Aringa	Illimitato Illimitato
4) Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5) Straight Point south-east South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2) Mizen Head south Stags south	Demersali Scampi Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
3) Stags south Cork south	Demersali Scampi Sgombro Aringa	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
4) Cork south Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5) Carnsore Point south Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Mine Head south' Hook Point	Demersali Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
2) Hook Point Carlingford Lough	Demersali Aringa Sgombro Scampi Capasanta	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Stags south Carnsore Point south	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2) Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2) Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari	
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali Spratto Cicerello	Illimitato Illimitato Illimitato	
	Paesi Bassi	Demersali Gamberi	Illimitato Illimitato	
	Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54°43' N	Danimarca	Gamberi	Illimitato
	Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco Passera di mare	Illimitato Illimitato
Costa del Mar Baltico	Danimarca	Merluzzo bianco Passera di mare Aringa Spratto Anguilla Merlano Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato	

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche) Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49°23'30" N, 1°2' O direzione nord-nord-est) Dunkerque (2°20' E) fino a Cap d'Antifer (0°10' E) Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50°42'30" N, 1°33'30" E)	Belgio	Demersali Capasanta	Illimitato Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Germania	Aringa	Illimitato solo da ottobre a dicembre
	Regno Unito	Tutte le specie	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia) Frontiera Spagna/Francia fino a 46°08' N	Spagna	Acciughe	— Pesca specializzata, illimitata solo dal 1° marzo al 30 giugno — Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	— Illimitato solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre — Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche) Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Atto di adesione del 1985.

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche) Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3 °47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche) Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Atto di adesione del 1985.

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Belgio Danimarca	Tutte le specie Demersali Spratto Cicerello Suro	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco Gamberi	Illimitato Illimitato
(6-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

ALLEGATO II

ZONA SHETLAND

A. Delimitazione geografica

Dal punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58°30' N a 59°30' N, 6°15' O

Da 58°30' N, 6°15' O a 59°30' N, 5°45' O,
 Da 59°30' N, 5°45' O a 59°30' N, 3°45' O,
 seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Orcadi

Da 59°30' N, 3°00' O a 61°00' N, 3°00' O,
 Da 61°00' N, 3°00' O a 61°00' N, 0°00' O,
 seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Shetland

Da 61°00' N, 0°00' O a 59°30' N, 0°00' O,
 Da 59°30' N, 0°00' O a 59°30' N, 1°00' O,
 Da 59°30' N, 1°00' O a 59°00' N, 1°00' O,
 Da 59°00' N, 1°00' O a 59°00' N, 2°00' O,
 Da 59°00' N, 2°00' O a 58°30' N, 2°00' O,
 Da 58°30' N, 2°00' O a 58°30' N, 3°00' O,
 Da 58°30' N, 3°00' O a alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58°30' N.

B. Sforzo di pesca autorizzato

Numero massimo di navi aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m ⁽¹⁾ autorizzate a pescare specie demersali, eccettuati busbana norvegese e melù ⁽²⁾:

Stato membro	Numero di navi da pesca autorizzate
Francia	52
Regno Unito	62
Germania	12
Belgio	2

⁽¹⁾ Lunghezza tra perpendicolari secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 2930/86 della Commissione (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

⁽²⁾ Le navi che effettuano la pesca della busbana norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature di pesca e di specie diverse da quelle succitate.